



71

*my*

e di cui al C. U. 24 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni ed integrazioni.

Al finanziamento richiesto dalla Coop. edificatrice La Provvidenza, di Firenze, dovrebbe essere applicate le condizioni attualmente praticate per i mutui a favore dell'edilizia sovvenzionata dallo Stato e cioè le condizioni deliberate dal Consiglio nella riunione del 14 giugno 1952.

Il Direttore generale, vista la suesposta relazione del Servizio Patrimoniale, propone al Consiglio di amministrazione:

1°) di autorizzare la concessione, a favore della Cooperativa edificatrice La Provvidenza, di Firenze, di un mutuo suppletivo di L. 3.000.000 (lire tremilioni), in aggiunta a quello di lire 30.000.000, mutuo da garantirsi con la esenzione "pro solvendo", del contributo statale, non che con ipoteca sull'immobile da completarsi con il provento del mutuo, secondo la perizia suppletiva che dovrà essere approvata dal Ministero dei L. P. e da concedersi previo parere favorevole della C.C.I. in merito alla perizia stessa;

2°) di adottare per la suddetta operazio